

REGOLAMENTO (CE) N. 670/98 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 2645/97 e che porta a 150 993 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di granturco detenuto dall'organismo d'intervento austriaco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CE) n. 2645/97 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 266/98 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 102 290 tonnellate di granturco detenuto dall'organismo d'intervento austriaco, da esportare in tutti i paesi terzi; che l'Austria ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 48 703 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 150 993 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di granturco detenuta dall'organismo d'intervento austriaco;

considerando che è necessario rinviare la scadenza dell'ultima gara parziale prevista dal regolamento della Commissione (CE) n. 2645/97;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi im-

magazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 2645/97;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2645/97 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 150 993 tonnellate di granturco, che può essere esportato verso tutti i paesi terzi.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 150 993 tonnellate di granturco figurano nell'allegato I.»

2) Il paragrafo 3 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente testo:

«3. L'ultima gara parziale scade il 28 maggio 1998: alle ore 9 (ora di Bruxelles).»

3) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 67.